



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n° 125 dell'11 Febbraio 2020

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 10 febbraio 2020, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;
in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A. Sig. Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO n.25 della Società F.C. SANTA SEVERINA 2012

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 97 del 27.12.2019 (punizione sportiva della perdita della gara F.C. SANTA SEVERINA 2012 – A.S.D. ATLETICO SELLIA MARINA DEL 22.12.2019, Campionato di 1^Categoria, ammenda € 300,00, squalifica calciatore CARDELLI Tonino fino al 31.12.2023 con la precisazione che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito l'Avv. Giuseppe Brittelli, che rappresenta e difende la Società reclamante;
sentiti a chiarimenti il direttore di gara e l'osservatore arbitrale;

RILEVA

dalle dichiarazioni dell'ufficiale di gara e dell'osservatore arbitrale è rimasto pienamente confermato che il calciatore Cardelli Tonino, capitano della società Santa Severina, a seguito della sua espulsione per ripetute proteste e ingiurie, ha aggredito l'arbitro per il collo stringendolo fino a toglierli il respiro e poi l'ha colpito con una testata al volto. Successivamente alla sospensione della gara, decretata per non essere il direttore di gara nelle condizioni di proseguire la direzione della gara a causa dell'aggressione, lo stesso calciatore ha continuato a offendere e minacciare l'arbitro.

La delineata situazione di fatto riveste certamente gli estremi – sempre necessari – di carattere oggettivo per la sospensione della gara.

E' pacifico, infatti, per consolidata giurisprudenza della CAF, che il suddetto potere discrezionale dell'arbitro deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità,

tali da mettere in pericolo l'incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia.

Situazione questa che si ravvisa certamente nel caso di specie caratterizzato da atti di concreta violenza ai danni del direttore di gara.

Eccessiva appare, tuttavia, la sanzione inflitta al calciatore Cardelli Tonino, anche considerando la sua qualità di capitano, posto che l'arbitro non ha riportato gravi conseguenze, al di là di lievi escoriazioni cutanee, che non hanno richiesto giorni di guarigione, come da certificazione medica.

Deve essere confermata l'ammenda a carico della Società, anche per le intemperanze a fine gara dei propri sostenitori.

P.Q.M.

conferma la punizione sportiva della perdita della gara F.C. SANTA SEVERINA 2012 – A.S.D. ATLETICO SELLIA MARINA del 22.12.2019, Campionato di 1ª Categoria e l'ammenda di € 300,00 alla Società FC Santa Severina 2012, come irrogate dal primo giudice;

riduce la squalifica a carico del calciatore CARDELLI Tonino fino al 30 GIUGNO 2022;

dispone l'accredito del contributo versato per l'accesso alla giustizia sportiva sul conto della Società reclamante;

conferma l'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 26 della Società A.S.D. GIOVE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 97 del 27.12.2019 (punizione sportiva della perdita della gara GIOVE - BOSCOLANDIA del 22.12.2019 con il punteggio di 0-6 – campionato Regionale Under 19 Calcio a 5, ammenda € 200,00, squalifica allenatore SACCO Vincenzo fino al 22.11.2020).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la società reclamante rappresentata dall'avv. Luigi Caravita;

sentito l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

Il direttore di gara ha decretato la sospensione della gara a causa delle intemperanze dell'allenatore dell'ASD Giove Sacco Vincenzo, il quale, allontanato dal campo dopo essersi reso autore di entrata abusiva in campo e di un atto di violenza nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, alla ripresa della gara dopo il riposo, tentava di entrare in campo, spostando una transenna di divisione, e veniva trattenuto dai tifosi.

La delineata situazione di fatto non riveste gli estremi – sempre necessari – di carattere oggettivo per la sospensione della gara.

E' pacifico, infatti, per consolidata giurisprudenza della CAF, che il suddetto potere discrezionale dell'arbitro deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere in pericolo l'incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia.

Situazione questa che non si ravvisa certamente nel caso di specie in cui non si rinvenivano atti di violenza né tentata né consumata ai danni del direttore di gara o di altri soggetti, ma solo condotte sicuramente censurabili ma non di gravità tale da impedire la prosecuzione della gara.

deve, inoltre, essere ridotta la squalifica a carico dello stesso Sacco, il quale si è reso responsabile di entrata abusiva in campo e di un'aggressione senza conseguenze ai danni di un calciatore della squadra avversaria, oltre che delle successive intemperanze che inducevano, sia pure erroneamente, l'arbitro a sospendere la gara.

Deve, invece, essere confermata, ma ridotta, l'ammenda a carico della ASD Giove, stante la sostanziale mancata collaborazione dei dirigenti della Società che non intervenivano per contenere la condotta del Sacco né per chiamare la forza pubblica;

PQM

revoca la punizione sportiva della perdita della gara GIOVE - BOSCOLANDIA del 22.12.2019 con il punteggio di 0 - 6 – campionato Regionale Under 19 Calcio a 5;

riduce l'ammenda inflitta alla Società ASD GIOVE ad € 100,00;

riduce la squalifica a carico dell'allenatore SACCO Vincenzo fino al 30 GIUGNO 2020;

dispone l'accredito del contributo versato per l'accesso alla giustizia sportiva sul conto della Società reclamante;

dispone, infine, la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza in ordine alla ripetizione della gara e quant'altro di competenza.

RECLAMO n. 27 Sig.POTESTIO Luca (Società A.S.D. Casolese)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 119 del 30.01.2020 (squalifica per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

ritenuto che le argomentazioni addotte non possono inficiare quanto risultante dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata;

considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del tesserato e che può essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore POTESTIO Luca a DUE gare effettive; dispone restituirti il contributo versato per l'accesso alla giustizia sportiva.

RECLAMO n. 28 della Società A.S.D. POLISPORTIVA PALERMITI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 28 CZ del 23.01.2020 (inibizione dirigenti IEMMELLO Francesco e TRUGLIA Antonio fino al 08.03.2020, squalifica calciatori ALOISI Pasquale e AQUILOTTI Gianluca per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

ritenuto che le argomentazioni addotte non possono inficiare quanto risultante dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata;

considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico dei tesserati e che possono essere rimodulate;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce:

- l'inibizione al dirigente IEMMELLO Francesco fino al 23/2/2020;
- l'inibizione al dirigente TRUGLIA Antonio fino al 23/2/2020;
- la squalifica al calciatore ALOISI Pasquale a TRE gare effettive;
- la squalifica al calciatore AQUILOTTI Gianluca a TRE gare effettive;

dispone, infine, l'accredito del contributo versato per l'accesso alla giustizia sportiva sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi